

## Titolo

Dichiarazioni lesive – diritto di critica - tutela della reputazione – criteri adottati dalla Cassazione - sensibilità maggiore e rilievo più intenso nell'ordinamento federale

## Descrizione

Circa l'analogia con i criteri adottati dalla Cassazione e i parametri da assumere nel valutare le responsabilità interne all'ordinamento sportivo con riguardo a fatti lesivi della reputazione, la giustizia sportiva ha fatto ampio ricorso alla giurisprudenza della Cassazione per meglio definire i limiti del diritto di critica a fronte di condotte asseritamente diffamatorie ma, al tempo stesso, affermano una sensibilità maggiore e un rilievo più intenso, espressi dall'ordinamento federale. Le disposizioni dell'ordinamento federale non si risolvono in un duplicato delle tutele apprestate dall'ordinamento statale ma sono dirette ad assicurare un *quid pluris* riconducibile per l'appunto alla specificità e al rilievo dell'ordinamento sportivo e dei doveri facenti capo agli associati, che giustificano la "valenza molto più intensa" dei canoni posti a presidio della reputazione degli associati e degli organi facenti parti del medesimo ordinamento sportivo (v., a conferma, anche l'art. 111 del CGS, sui rapporti tra giudizio penale e decisioni degli organi di giustizia sportiva). Si tratta delle specificità che connotano l'ordinamento sportivo secondo la ricostruzione fattane anche dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 49/2011 con riguardo alle diverse forme di giustiziabilità. Sempre con riferimento alla tutela della reputazione e ai limiti propri del diritto di critica, la Corte di Cassazione (Sezione V pen., sent. n. 17259/2020) ha ricordato che: la valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata; occorre calibrare la portata di una espressione in relazione al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui la stessa viene profferita; non è ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore o del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui (Cosi' Sezione 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, in motivazione); la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità; il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sezione1, n. 36045 del 13/6/2014, Surano, Rv. 261122).

## Stagione Sportiva

2021-2022

## Numero

n. 41/CFA/2021-2022/D

## Presidente

Torsello

## Relatore

Tucciarelli

## Riferimenti normativi

art. 23, comma 1, CGS; art. 14, comma 1, lettera I), CGS;

## Provvedimenti

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 041 CFA del 3 novembre 2020 (Sig. Gerardi Matteo-ACD Lucento)**